



.ALLEGATO A

Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e s.m.i.
“Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria”

**SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE DI AMMODERNAMENTO DEI C.R.A.S (art. 19 comma 7
della legge regionale n. 5/2019 e s.m.i.) D.G.R. 12 luglio 2023, n. 39-7210**

**DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE CONSERVAZIONE E GESTIONE FAUNA SELVATICA E ACQUICOLTURA**

Indice generale

.1.FINALITA'

.2. DEFINIZIONI

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

4. BENEFICIARI :CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

5.1 Termini per presentazione della domanda di sostegno

5.2 Compilazione e trasmissione della domanda di sostegno

5.3 Contenuti della domanda di sostegno

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

7.1. Tipologia degli interventi e delle spese ammissibili

7.2 Condizioni di ammissibilità delle spese

7.3 Criteri di riparto per la definizione dell'importo del sostegno

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

10. TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

10.1. Termini per la realizzazione degli interventi ed presentazione della rendicontazione

10.2. Compilazione e trasmissione della rendicontazione

11 ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE

12.DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLE DOMANDE E NELLA RENDICONTAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

13. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

14. MEZZI DI TUTELA

15. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORE PALESE

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. FINALITA'

1. Con deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2023 n. 39-7210 "Legge 157/1992, articolo 4, comma 6. Legge regionale 5/2018, articolo 19, comma 7. Disposizioni per il sostegno regionale delle spese sostenute dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (CRAS) facenti parte della rete regionale. Anno 2023. Spesa regionale di euro 135.332,75", sono stati approvati i criteri per la definizione dell'importo del sostegno regionale a parte delle spese di ammodernamento sostenute nel 2023, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica, di seguito C.R.A.S., facenti parte della rete regionale del Piemonte destinando un importo complessivo pari a € 50.000,00.

2. Il presente bando è finalizzato a garantire, nell'interesse pubblico, il recupero e la cura della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 L. 157/1992 sostenendo, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, prevedendo un sostegno regionale a parte delle spese sostenute per interventi di realizzazione, acquisto e ammodernamento delle strutture e delle attrezzature connesse con le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme, non oggetto di piano di controllo e prelievo.

3. Le agevolazioni previste dal presente bando non rientrano nella nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di finanziamenti destinati in modo esclusivo ad attività propria dei C.R.A.S. per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a. **"Beneficiari"**: centri di recupero della fauna selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale del Piemonte ai sensi della D.G.R. 12 luglio 2023, n. 39-7210 ;
- b. **"Specie autoctone omeoterme"**: popolazione o specie a sangue caldo che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
- c. **"Responsabile del procedimento"**: il responsabile pro tempore del settore A1715A – Conservazione e gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo;
- d. **"Settore regionale competente"**: il settore A1715A – Conservazione e gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando è di euro 50.000,00 di cui alla D.G.R. 12 luglio 2023, n. 39-7210. Le risorse sono utilizzate nel rispetto dei criteri di cui all'allegato A della D.G.R. 12 luglio 2023, n. 39-7210 .

4. BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Possono presentare la domanda di sostegno alle spese di ammodernamento i C.R.A.S. attualmente facenti parte della rete regionale del Piemonte, come identificati a fini meramente ricognitivi dalla D.G.R. 12 luglio 2023, n. 39-7210 .

2. I soggetti che presentano domanda di sostegno alle spese devono essere enti che operano senza scopo di lucro.

3. Ciascun soggetto può presentare esclusivamente una sola domanda.

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

5.1. Termini per presentazione della domanda di sostegno

1. Il Termine di presentazione della domanda di sostegno è individuato nelle ore **23.59 del 03/07/2024**

5.2. Compilazione e trasmissione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato B

2. Il soggetto che intende accedere al sostegno invia la domanda, completa degli allegati, alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it.

3. Nell'oggetto deve comparire: "Domanda di sostegno alle spese di ammodernamento dei C.R.A.S".

4. La domanda e gli allegati devono essere presentati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (articoli 65 e 20 del d.lgs. 82/2005);

in tal caso la domanda e le dichiarazioni allegate inviate tramite PEC, devono essere sottoscritte con firma digitale (formato pdf.p7m) valida al momento della ricezione;

oppure

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma autografa:

in tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata (formato pdf) della domanda con firma autografa, deve essere allegata la copia scansionata (formato pdf) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

oppure

- invio secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c- bis del d.lgs. 82/2005.

5. Si segnala come la validità dell'invio telematico è subordinata all'esclusivo utilizzo da parte del beneficiario di una casella PEC. Non sarà pertanto ricevibile la domanda inviata da casella non PEC anche se indirizzata alla suindicata casella PEC della Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

Si ricorda che la casella PEC della Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle non PEC.

Verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per un massimo di 30 allegati. Nel caso in cui la PEC contenga allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre nel rispetto della scadenza prevista dal bando). Sono ammessi esclusivamente documenti informatici in formati

portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF – PDF/A, documenti informatici trasmessi in formati che non rispettano dette caratteristiche (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000.

5.3.Contenuti della domanda di sostegno

1.La domanda di sostegno è presentata secondo le modalità previste dal paragrafo 5.2.

2.Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

a) La relazione, corredata da documentazione fotografica, che illustra lo stato delle strutture ed attrezzature eventualmente presenti per le quali si chiede l'intervento di ammodernamento;

b) Il dettaglio degli interventi previsti e degli acquisti programmati;

c) Il/i progetto/i e la/le autorizzazione/i richieste se necessarie per la realizzazione degli interventi richiesti;

d) Il/i preventivo/i degli interventi che il C.R.A.S. intende realizzare e per i quali richiede il sostegno.

3.La mancanza dei documenti indicati al punto 2 lettere b) e c) costituisce causa di irricevibilità della domanda di sostegno.

4.Qualora la domanda non fosse completa della documentazione elencata alla lettera a), il Settore competente può, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge 241/1990 richiedere l'integrazione con le modalità indicate al paragrafo 5.2 della documentazione mancante, erronea o incompleta dando un termine di 10 giorni per il relativo riscontro a pena di definitiva inammissibilità della domanda. I termini del procedimento risulteranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento degli allegati completi.

5. La relazione di cui al punto 2 lettera a) e il dettaglio degli interventi previsti e degli acquisti programmati di cui al punto 2 lettera b) devono essere sottoscritti con firma digitale oppure con firma autografa, in tal caso devono essere corredati dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

6. I dati indicati nella domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

7. La documentazione prodotta in copia deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, da cui si evince che le copie sono conformi all'originale; essa è sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, in tal caso deve essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEI BENEFICIARI

1.I beneficiari di cui al paragrafo 4 dovranno essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione del sostegno, da parte della Regione Piemonte, è subordinata alla regolarità contributiva dei beneficiari, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva), l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2.I beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte.

3.I beneficiari ai sensi della Legge 124/2017, modificata dal D.L. 34/2019, convertito con Legge 58/2019, hanno l'obbligo di pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, delle informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente.

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

.7.1 Tipologia interventi e spese ammissibili

1.Interventi ammissibili:

- nuova realizzazione, manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione delle strutture atte alla stabulazione (anche per isolamento e quarantena)/degenza /riabilitazione/recupero della fauna selvatica oggetto di recupero (ad esempio recinzioni, tunnel di volo);
- nuova realizzazione, manutenzione straordinaria, risanamento e ristrutturazione di ambulatori veterinari con attrezzature utili ad effettuare diagnosi ed interventi chirurgici;
- acquisto di attrezzature utili alla diagnosi, alla cura e alla gestione della fauna selvatica recuperata;
- acquisto di attrezzature utili alla stabulazione/recupero/degenza/riabilitazione della fauna selvatica recuperata (ad esempio gabbie,voliere);
- acquisto di attrezzature per la conservazione delle carcasse dei soggetti deceduti (ad esempio frigorifero/cella frigorifera/freezer).

2. Spese ammissibili:

- materiali,
- attrezzature,
- lavori e opere compiute,
- spese tecniche,
- IVA ove riconoscibile.

3.Tutte le spese per le quali si richiede il sostegno regionale devono essere debitamente documentate e giustificate.

.7.2. Condizioni di ammissibilità delle spese di ammodernamento ammessi al sostegno.

1.Sono ammesse a sostegno:

- a. Le spese sostenute per gli interventi previsti al punto 7.1 connesse con le attività di recupero e soccorso di animali di specie autoctone omeoterme, non oggetto di piano di controllo e prelievo;
- b. le spese di cui al punto a) relative ad interventi presenti in domanda e messi in atto dalla data di presentazione della stessa;
- c. le spese o la quota parte delle stesse per le quali i beneficiari non abbiano già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati.

.7.3. Definizione dell'importo del sostegno

1. La dotazione finanziaria complessivo per il sostegno è pari a € 50.000,00.

2. Il sostegno massimo per ogni C.R.A.S. è calcolato in modo proporzionale rapportando la dotazione finanziaria, di cui al punto 1, al numero di C.R.A.S. facenti parte della rete regionale che hanno presentato istanza.

3. Il sostegno è riconosciuto fino a copertura del 90% delle spese sostenute e debitamente documentate per gli interventi previsti al punto 7.1.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". e della DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621" :
"Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti".

2. Termine del procedimento: 90 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del bando.

3. Il Responsabile del procedimento: il Responsabile *pro tempore* del settore Conservazione e gestione Fauna Selvatica e Acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1. L'istruttoria delle domande di sostegno è svolta dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", articolazione della direzione regionale Agricoltura e Cibo e ha inizio dal giorno successivo alla presentazione delle domande e si conclude entro 90 giorni dal giorno successivo alla data di scadenza del bando, salvo cause di interruzione o sospensione conseguenti ad eventuali richieste di integrazione di documenti.

2. L'istruttoria della domanda di sostegno si articola nelle seguenti fasi:

a) Verifica della ricevibilità della domanda.

Non sono considerate ricevibili le domande:

- inviate oltre i termini di individuati per la loro presentazione;
- inviate con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 5.2;
- inviate prive della documentazione e degli allegati richiesti al paragrafo 5.3 lett. b) e c);
- inviate prive delle dichiarazioni richieste;
- inviate in modalità cartacea.

Nel caso in cui anche uno solo degli elementi sopra individuati non siano rispettati e/o presenti la domanda è considerata irricevibile ed archiviata.

Se la domanda non è ricevibile il procedimento è concluso, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990.

Le domande considerate ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità.

b) Verifica dell'ammissibilità

Oggetto della verifica di ammissibilità sono le domande ritenute ricevibili relativamente alle quali si controlla la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la presentazione della domanda di sostegno nonché la regolarità della stessa. In particolare la domanda è sottoposta a:

- verifica ammissibilità documentale della domanda: presenza della documentazione e degli allegati richiesti al paragrafo 5.3 fatto salvo quanto previsto sulla ricevibilità della domanda;
- verifica ammissibilità del richiedente: presenza delle condizioni di ammissibilità dei richiedenti di cui al paragrafo 6;
- verifica della congruità e dell'ammissibilità degli interventi proposti, come definite al paragrafo 7, con il supporto degli istruttori incaricati e dei tecnici del settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare", prevedendo ove si ritenga necessario una visita in situ. ;

c) Quantificazione dell'importo a sostegno concedibile

Quantificazione del sostegno concedibile calcolato con le modalità definite al paragrafo 7.3.

3. Al termine dell'istruttoria i funzionari incaricati redigono il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito :

- negativo, indicando le relative motivazioni;
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo, gli interventi ammessi a sostegno e l'importo totale del sostegno ammissibile;
- parzialmente negativo.

4. In caso di esito negativo o parzialmente negativo l'interessato è informato che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione e secondo le modalità previste dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14., ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dopo la presentazione delle osservazioni, o in mancanza della stessa dalla scadenza del termine fissato per presentarle.

5. La determinazione dirigenziale di concessione del sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S facenti parte della rete regionale definisce gli interventi finanziabili, i tempi di realizzazione e l'importo concedibile ed eventuali prescrizioni il cui rispetto è condizione necessaria all'erogazione del sostegno stesso.

6. Dell'adozione della determinazione dirigenziale di cui al punto 9.6 è data comunicazione al beneficiario.

10 TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE

10.1. Termini per la realizzazione degli interventi e presentazione della rendicontazione

1. Il Termine di realizzazione degli interventi e di presentazione della rendicontazione è individuato in giorni 120 dalla comunicazione di cui al punto 9.6

2. Solo in casi eccezionali e opportunamente motivati, il richiedente, potrà richiedere al settore la concessione di proroga di massimo 60 giorni per il completamento dei lavori e la trasmissione della successiva rendicontazione esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it.

10.2. Compilazione e trasmissione della rendicontazione

1. La rendicontazione deve essere compilata utilizzando esclusivamente lo schema di cui all'Allegato C allegando la seguente documentazione:

- a) La relazione che illustra gli interventi realizzati e la conformità degli stessi a quanto autorizzato;
- b) copia delle fatture relative agli interventi realizzati; la descrizione della fattura deve dimostrare la correlazione con l'intervento oggetto del sostegno e deve indicare che l'intervento **è finanziato con il bando regionale "Sostegno alle spese di ammodernamento dei CRAS"**
- c) copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento delle spese di cui si chiede il sostegno (Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del sostegno è tenuto a produrre, ed allegare alla pertinente fattura, la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione;
- d) non sono ammessi pagamenti in contanti;**

e)documentazione comprovante il rispetto delle eventuali prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale di concessione del sostegno di cui al punto 9 paragrafo 6.

2. Il soggetto che intende richiedere l'erogazione del sostegno concesso invia la rendicontazione, completa degli allegati di cui al punto 10.2.1, alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it.

3. Nell'oggetto deve comparire: "Rendicontazione spese per interventi di ammodernamento dei CRAS".

4.La rendicontazione e gli allegati devono essere presentati esclusivamente con le modalità previste per la presentazione della domanda al paragrafo 5.2 punto 4.

11 ISTRUTTORIA DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE

1. Il Settore competente con il supporto degli istruttori incaricati e dei tecnici del settore regionale "Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare", effettua i seguenti controlli amministrativi sulle rendicontazioni presentate

- conformità degli interventi conclusi e realizzati con gli interventi ammessi a sostegno;
- corrispondenza degli interventi realizzati con i costi sostenuti e i pagamenti effettuati.

2. I controlli possono prevedere anche una visita in situ, finalizzata a verificare la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Sulla base dei controlli effettuati gli istruttori incaricati redigono il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito e determinando il relativo sostegno da liquidare.

Con il provvedimento di liquidazione del sostegno è determinato l'importo totale da liquidare con la contestuale autorizzazione ad ARPEA all'erogazione ai beneficiari.

3. Il provvedimento di liquidazione è notificato al beneficiario via pec e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione.

12. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLE DOMANDE E NELLA RENDICONTAZIONE, CONTROLLI

La domanda di sostegno, la rendicontazione e i relativi allegati comprendono le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. E' dunque fondamentale che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni previsti e dell'impegno a rispettarli per il periodo di tempo individuato dal Bando. I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dagli interessati nella domanda nella rendicontazione e nei relativi allegati, devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.). Si informa che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione della compensazione. Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale il procedimento non ha seguito, e adotta il provvedimento di non ammissione o decadenza. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dagli artt. 75 comma 1 bis 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite.

13. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Il beneficiario decade dal beneficio ed è conseguentemente revocato il provvedimento nei seguenti casi:

- a) perdita delle condizioni di ammissibilità del beneficiario;
- b) irregolarità riscontrate ai sensi delle norme di riferimento;
- c) esito negativo dei controlli;
- d) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente bando;
- e) accertamento che la domanda di sostegno è stata presentata per spese per le quali i beneficiari hanno già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati che hanno coperto totalmente le stesse;
- f) accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni presentate ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

14. MEZZI DI TUTELA

1. Avverso i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento per il "Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.)" il beneficiario può:

- presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;
- presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto;
- agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

15. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORE PALESE

1. Le domande e le rendicontazioni fornite dal beneficiario possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento dopo essere state presentate, esclusivamente nel caso di errori palesi riconosciuti dal settore regionale competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Tali modifiche potranno essere apportate previa presentazione di specifica domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, come descritte al paragrafo 5.2.

16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 riportata nell'Allegato D.

17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria".
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 4 agosto 2017, n. 124 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;
- Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*